

NOTA INFORMATIVA

sul Decreto 11 aprile 2011, n. 82

***“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU),
ai sensi dell’articolo 228 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.”***

Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’ 8 giugno 2011, disciplina la gestione degli PFU al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.

Sono **esclusi** dagli obblighi previsti dal presente Decreto:

- a) Gli pneumatici per bicicletta;
- b) Le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
- c) Gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

Ai **produttori** e agli **importatori** degli pneumatici spetta, fatti salvi gli obiettivi previsti per il 2011 ed il 2012 (v. oltre), la **raccolta** e la **gestione** degli PFU in quantità almeno equivalenti a quelle degli pneumatici immessi nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente (per quantità equivalente di PFU, fatto 100 il peso del pneumatico nuovo immesso al consumo, si intende un peso pari a 90).

In capo a detti soggetti vigono anche gli **obblighi di comunicazione** all’Autorità competente relativi a:

- i) quantità e tipologie degli pneumatici immessi sul mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente;
- ii) le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU gestiti nell’anno solare precedente;
- iii) rendiconto economico completo della gestione.

Il Decreto prevede inoltre che gli obblighi in capo a produttori ed importatori possano essere adempiuti anche attraverso la costituzione di una o più **strutture societarie** dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto.

Produttori e importatori sono tenuti al trasferimento del **contributo ambientale** di cui all’art. 228, comma 2 con cadenza mensile, ed eventuale conguaglio annuale, alle strutture societarie consortili. Dette condizioni costituiscono, per i produttori e per gli importatori di pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a loro carico, con esonero da ogni relativa responsabilità (cfr. anche art. 228, comma 3).

Il contributo, differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici come individuate nell'allegato E), deve sempre essere indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura in tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico. Il Decreto stabilisce che il contributo dovrà essere applicato a partire dal **7 settembre 2011**. Al fine di definire il contributo ambientale, produttori e importatori, o le strutture societarie consortili, sono obbligati a comunicare le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D) all'Autorità competente, la quale individua l'ammontare del contributo e lo approva. In sede di prima applicazione tale adempimento dovrà essere assolto entro l'8 agosto 2011.

Una disciplina particolare viene dettata per la gestione dei **PFU derivanti dai veicoli fuori uso** (art. 7). I produttori e gli importatori o le strutture societarie consortili raccolgono e gestiscono anche detti PFU. La copertura dei relativi costi avviene tramite un fondo, appositamente costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI), alimentato dal contributo ambientale che viene riscosso dal venditore all'atto della vendita di ogni nuovo veicolo nel territorio nazionale, applicabile a partire dal 7 ottobre 2011. L'ammontare di tale contributo verrà stabilita dal MATTM entro l'8 agosto 2011, sulla base di un Decreto che definirà i parametri tecnici, articolati per le diverse tipologie di pneumatico, per l'applicazione del contributo stesso. L'entità del contributo sarà individuata da un Comitato di gestione dei PFU provenienti dai veicoli a fine vita, che dovrà essere costituito presso l'ACI entro l'8 luglio 2011. Il Comitato, composto dalle rappresentanze dei produttori, importatori, rivenditori, demolitori di autoveicoli, nonché dei produttori ed importatori di pneumatici, e dei consumatori, sotto la presidenza ACI, avrà anche il compito di valutare le attività di raccolta e gestione degli PFU provenienti da veicoli a fine vita, allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità.

Le attività di ritiro e recupero dei suddetti PFU verranno definite nell'ambito di un accordo stipulato tra produttori e importatori di pneumatici, o loro forme associate, e autodemolitori, o loro forme associate. Gli obiettivi di recupero e riciclo di detti PFU rimangono all'interno dei target stabiliti dalla Direttiva ELV (D.Lgs. 209/03).

Il Decreto prevede infine l'istituzione, presso l'Autorità competente, di un **Tavolo permanente di consultazione** sulla gestione dei PFU (che prevede anche la partecipazione di un rappresentante dei recuperatori), che avrà il compito di incrementare i livelli qualitativi e quantitativi delle varie fasi, dalla raccolta al trattamento, ai fini di una maggior tutela ambientale, nonché dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Decreto individua i seguenti **obiettivi** di raccolta e gestione degli PFU:

- a) Al **31 dicembre 2011** gestione di almeno il 25% del quantitativo immesso sul mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente;
- b) Al **31 dicembre 2012** gestione di almeno l'80% del quantitativo immesso sul mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente;
- c) Al **31 dicembre 2013** e per gli anni successivi la gestione del 100% del quantitativo immesso sul mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente.